

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE  
DI BORSE DI STUDIO FINANZIATE DALL'ASSOCIAZIONE AURORA TOMASELLI

TRA

**L'ASSOCIAZIONE AURORA TOMASELLI RICERCA E PREVENZIONE** di seguito chiamata per brevità **ASSOCIAZIONE AURORA TOMASELLI**, con sede legale in Roma (RM) Via Valle Borbera 82 C.F. 97604190583 qui rappresentata dal suo Legale Rappresentante Roberto Tomaselli domiciliato per la carica presso la sede

e

gli **Istituti Fisioterapici Ospitalieri-Regina Elena** in qualità di Istituzione ospitante titolari di borse di studio istituite da FONDAZIONE PEZCOLLER (nel seguito: Istituzione), avente sede in Roma (RM) alla Via Elio Chianesi, 53 C.F. 02153140583 /PARTITA IVA 010330110006, rappresentato dal Direttore Generale Dr.ssa Marina Cerimele,

nel seguito: le Parti

PREMESSO CHE

1. L'ASSOCIAZIONE AURORA TOMASELLI è un ente senza scopo di lucro il cui scopo statutario è provvedere al sostegno finanziario della ricerca scientifica sul cancro, svolta in Italia, nei suoi aspetti di laboratorio e clinici, ed in particolare al finanziamento di validi progetti di ricerca e di borse di studio destinate al perfezionamento professionale di giovani ricercatori, attraverso l'erogazione di contributi liberali.
2. Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) sono il soggetto giuridico pubblico che sin dal 1939 gestisce l'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE), quest'ultimo opera secondo le caratteristiche degli IRCCS in: clinica, ricerca e formazione;
3. L'ASSOCIAZIONE AURORA TOMASELLI ogni anno propone bandi per l'assegnazione di borse di studio in cui vengono invitati i ricercatori a presentare le proprie candidature.
4. I ricercatori assegnatari di borsa di studio sono selezionati ad esclusiva cura dell'ASSOCIAZIONE AURORA TOMASELLI, attraverso un severo processo di valutazione, basato su criteri esclusivamente meritocratici.
5. L'attività di ricerca proposta dai titolari della borsa di studio deve essere svolta presso enti senza scopo di lucro che abbiano tra le proprie finalità statutarie la conduzione di attività di ricerca scientifica e che operino in campo oncologico, e che abbiano manifestato la propria

disponibilità a consentire lo svolgimento del progetto proposto dal ricercatore in risposta al Bando pubblicato dall'ASSOCIAZIONE AURORA TOMASELLI, con propria organizzazione di beni e servizi.

6. L'ASSOCIAZIONE AURORA TOMASELLI intende mettere a disposizione dell'Istituzione ospitante l'importo lordo di ciascuna borsa di studio assegnata.

Alla luce di tutto quanto precede, al fine di disciplinare le modalità di erogazione del contributo finanziario e gli impegni di ciascuna parte a seguito dell'attribuzione del contributo, le Parti

### **CONVENGONO**

le condizioni specificate nella seguente convenzione (nel seguito: "convenzione").

#### **Articolo 1 - Modalità di comunicazione degli assegnatari**

L'ASSOCIAZIONE AURORA TOMASELLI invierà all'Istituzione ospitante il nominativo del borsista assegnatario di borsa di studio per l'anno successivo.

#### **Articolo 2 - Modalità di erogazione del contributo ed importo**

L'erogazione del contributo finanziario avverrà alla firma della presente per la somma complessiva annuale di euro 21.000,00 dall'ASSOCIAZIONE AURORA TOMASELLI agli Istituti Fisioterapici Ospitalieri.

Gli IFO contestualmente all'erogazione dell'importo lordo della borsa, trasferiranno all'assegnatario le relative quote degli oneri relativi all'IRAP per 8,5% e INAIL per lo 0.878 %, mentre nessun versamento contributivo sarà previsto.

L'Istituzione chiede che il trasferimento anticipato venga effettuato a mezzo bonifico bancario sul seguente conto:

INTESTATARIO CONTO CORRENTE: Istituti Fisioterapici Ospitalieri

ISTITUTO BANCARIO: Unicredit

AGENZIA: IFO

INDIRIZZO BANCA: Via Elio Chianesi, 53 cap 00144

IBAN: IT58J0200805316000400000886

L'Istituzione si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle proprie coordinate bancarie inviando una comunicazione formale, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante a mezzo e-mail, scrivendo all'indirizzo: [info@auroratomaselli.org](mailto:info@auroratomaselli.org)

#### **Articolo 3 - Modalità di erogazione della borsa di studio al ricercatore**

L'Istituzione si impegna ad erogare, con cadenza mensile, l'importo assegnato ai ricercatori selezionati dall'ASSOCIAZIONE AURORA TOMASELLI, al netto delle eventuali trattenute fiscali e contributive a carico del titolare della borsa di studio, provvedendo alla relativa certificazione dei compensi, in qualità di sostituto d'imposta.

In funzione dell'importo messo a disposizione dall'ASSOCIAZIONE AURORA TOMASELLI, l'Istituzione concorderà con ciascun assegnatario della borsa di studio la modalità di erogazione ed il trattamento fiscale più vantaggioso per quest'ultimo tra le opzioni consentite dalla legge vigente, scegliendo se attivare borse di ricerca, assegni di ricerca o altre forme contrattuali compatibili con l'importo assegnato.

Gli ulteriori oneri fiscali restano a carico dell'Istituzione, la quale si impegna a non trattenere ai borsisti alcun onere di carattere amministrativo ed a precisare che qualora la forma contrattuale applicabile fosse la borsa di studio non sono previsti oneri contributivi.

L'Istituzione ha facoltà di integrare l'importo lordo della borsa con fondi propri, a condizione che tali fondi non siano riconducibili ad altre erogazioni da parte dell'ASSOCIAZIONE AURORA TOMASELLI.

#### **Articolo 4 – Responsabilità dell'Istituzione**

Ogni responsabilità ed onere legato allo svolgimento del progetto da parte del borsista è a carico dell'Istituzione.

Nello svolgimento delle attività di ricerca e per l'effettuazione delle relative spese, l'istituzione opererà in piena autonomia, secondo le norme di legge e regolamenti vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto l'Associazione resterà estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi (personale dipendente, creditori, collaboratori interni o esterni, fornitori, ecc...) in relazione allo svolgimento del programma della borsa di studio e sarà totalmente estranea a responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse alla borsa di studio.

L'erogazione della borsa di studio deve avvenire in ottemperanza alla normativa vigente.

L'attività di ricerca dovrà essere condotta nel rispetto delle policies pubblicate dall'Associazione.

L'Istituzione si impegna ad applicare ai titolari della borsa di studio, le tutele previste dal d.lgs. 81/2008 in materia di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro. L'Istituzione si impegna a dare idonea copertura assicurativa contro eventuali infortuni ai borsisti ospitati e per l'attività da loro svolta.

L'Istituzione si impegna inoltre a garantire ai borsisti ospitati la disponibilità di spazi e mezzi necessari allo svolgimento dell'attività di ricerca per cui è stata assegnata loro la borsa di studio e un'adeguata formazione sotto la supervisione del responsabile scientifico indicato nella candidatura/nell'applicazione.

L'Istituzione si impegna a fornire un rendiconto relativo all'erogazione della borsa nelle modalità indicate dall'Associazione.

#### **Articolo 5 – Responsabilità dell'Associazione**

L'erogazione del contributo finanziario avverrà nei limiti dell'importo assegnato annualmente per la borsa di studio elencata nella comunicazione di cui all'articolo 1. Eventuali maggiori oneri, connessi allo svolgimento dell'attività del borsista, resteranno a carico dell'Istituzione IFO.

#### **Articolo 6 – Gestione delle variazioni delle condizioni di svolgimento della borsa di studio**

Eventuali modifiche delle condizioni di svolgimento della borsa di studio dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione Scientifica, a cui dovrà essere inviata, per tempo, formale richiesta a mezzo e-mail, scrivendo all'indirizzo: [dirscire@ifo.it](mailto:dirscire@ifo.it). Qualora abbia luogo una interruzione dell'attività di progetto per un periodo superiore a 40 giorni consecutivi (ad esempio per documentata maternità o malattia), la borsa sarà sospesa con facoltà di recupero.

L'istituzione dovrà informare tempestivamente l'Associazione, comunicando il periodo di astensione dall'attività di ricerca e l'eventuale recupero concordato con il borsista. Durante il periodo di sospensione l'Associazione sospenderà l'erogazione del contributo, che sarà posticipata al periodo di recupero. L'eventuale rinuncia alla borsa di studio da parte di un borsista dovrà essere comunicata dall'Istituzione ospitante all'Associazione via e-mail all'indirizzo sopra indicato non appena ne venga a conoscenza.

A seguito della rinuncia alla borsa di studio da parte del titolare, il relativo progetto terminerà.

#### **Articolo 7 – Pubblicazioni**

Le pubblicazioni scientifiche contenenti i risultati della ricerca svolta dal borsista dovranno recare il riconoscimento all'Associazione tra gli "acknowledgements" o il "funding", riportando la dicitura indicata nella Lettera di Assegnazione che il borsista ha ricevuto; analogamente eventuali interviste o articoli rilasciati sulla ricerca svolta dal borsista a media generalisti (televisioni, radio, giornali, siti Internet) dovranno recare la citazione del sostegno da parte dell'Associazione.

#### **Articolo 8 – Durata**

La presente convenzione ha la durata di un anno, con l'eventualità di rinnovo, a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione delle Parti, entro e non oltre la data di inizio della borsa prevista per il 16/10/2023. le Parti si riservano in ogni momento la facoltà di recesso da comunicarsi mediante formale richiesta a mezzo e-mail, scrivendo all'indirizzo: [segrto@ifo.it](mailto:segrto@ifo.it)

Qualora una delle parti decida di recedere volontariamente dalla presente convenzione, dovrà comunque tenere fede agli impegni assunti, permettendo ai borsisti di completare le borse di studio in corso.

#### **Articolo 9 – Trattamento dei dati personali**

Tutti i dati di persone fisiche afferenti all'Associazione e/o all' IFO IRE saranno reciprocamente trattati dalle Parti, quali titolari autonomi del trattamento, in conformità alla normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 ed.lgs. 196/2003 come novellato dal d.lgs. 101/2018, nonché ai provvedimenti del Garante italiano per la Protezione dei dati Personali applicabili e compatibili con il GDPR).

Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato.

I dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità di cui al presente accordo, ovvero per altre finalità affini o simili non incompatibili con le ragioni della raccolta dei dati personali.

Le parti del presente accordo assicurano l'attuazione del principio della minimizzazione nell'utilizzo dei dati ossia saranno trattati quelli adeguati, pertinenti e necessari al raggiungimento delle finalità del presente accordo.

I dati saranno conservati per il tempo necessario allo scopo e/o per i casi di eventuale riuso di essi in attività affini, simili e comunque non incompatibili con le ragioni della raccolta.

I dati personali saranno trattati garantendo misure adeguate (art. 32 Reg. Ue 2016/679) di protezione sia in fase di raccolta che di utilizzo e trasmissione degli stessi.

Le parti si impegnano, inoltre, a garantire un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

I dati personali oggetto dell'accordo sono trattati per finalità contrattuali, relative ai termini ed alle condizioni della Convenzione .

In particolare, i trattamenti verranno effettuati per le seguenti finalità:

a) adempimenti di specifici obblighi contabili e fiscali;

b) gestione, valutazione ed esecuzione dell'Accordo e degli obblighi contrattuali da esso derivanti;

c) finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge.

La base giuridica del trattamento dei dati personali si rinviene negli artt. 6, par. 1, lett. b) e c) GDPR.

Le categorie di dati personali trattati nell'ambito del presente accordo sono:

- dati anagrafici;
- dati di contatto (numero telefonico e indirizzo mail);

Le Parti dichiarano quindi espressamente che le persone che agiscono per loro conto sono state informate sul trattamento dei propri dati personali e che le stesse sono quindi a conoscenza, fra l'altro, dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 del Regolamento 679/2016/UE, in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei loro dati personali. Inoltre, gli interessati al trattamento hanno diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante (art. 77 GDPR e 141 Codice Privacy, così come novellato dal D. Lgs. 101/2018).

Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti di informativa di cui all'articolo 13 del regolamento 679/2016/UE.

Le obbligazioni e le previsioni del presente articolo continueranno ad essere valide ed efficaci anche successivamente al termine del presente Accordo e/o dei suoi effetti, indipendentemente dalla causa per cui sia intervenuto.

Le Parti garantiscono sin da ora che tutte le persone che a vario titolo parteciperanno alle attività realizzate nell'ambito del presente accordo saranno soggette all'obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza, in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate.

Le Parti, in riferimento alle attività future da realizzarsi nell'ambito del presente Accordo di collaborazione, si impegnano alla corretta tenuta ed aggiornamento dei Registri delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 GDPR.

**Istituti Fisioterapici Ospitalieri – IFO, UOC Ricerca Traslazionale Oncologica Istituto Regina Elena ed l'Associazione Aurora Tomaselli** hanno provveduto a designare un proprio *Data Protection Officer* (D.P.O.), rispettivamente individuato:

- Per **Istituti Fisioterapici Ospitalieri – IFO**: Scudo Privacy S.r.l., nella persona

del Dott. Carlo Villanacci, raggiungibile al seguente indirizzo E-mail: dpo@scudoprivacysrl.com;

- Per l'**Associazione Aurora Tomaselli Ricerca e Prevenzione**, nella persona del Presidente Roberto Tomaselli, raggiungibile al seguente indirizzo E-mail: info@auroratomaselli.org.

### **Articolo 10 – Comunicazioni**

Ogni comunicazione inerente l'oggetto della convenzione o la richiesta di modifica delle condizioni della stessa, dovrà essere inviata a mezzo e-mail, scrivendo all'indirizzo: dirscire@ifo.it. L'Istituzione si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dello stato giuridico dell'Ente stesso e del rapporto tra l'Ente e il borsista. L'Istituzione ha l'obbligo di informare tempestivamente di qualsiasi modifica intervenuta nello svolgimento del progetto, in particolare di qualunque variazione del ruolo del borsista nell'Istituzione o suo trasferimento. Dovranno inoltre essere trasmesse tempestivamente le eventuali modifiche incorse nell'assetto giuridico (quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, variazioni nella personalità giuridica, fusioni, incorporazioni, liquidazioni volontarie, ecc...) o qualunque rilevante variazione a carico degli organi amministrativi; analogamente dovrà essere comunicata l'eventuale cessazione dell'attività, l'insorgenza di procedure concorsuali, o qualunque altro evento che possa pregiudicare l'affidabilità economico finanziaria dell'Istituzione.

### **Articolo 11 - Risoluzione delle controversie**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione della presente Convenzione che è retta e disciplinata unicamente dalla Legge italiana.

In caso di mancato raggiungimento di un accordo dopo il ricorso alla procedura di conciliazione sopra indicata, le Parti saranno libere di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro competente in tal caso sarà unicamente quello di Roma.

### **Articolo 12 – Registrazione**

Il presente Atto viene sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC. Le spese relative alla registrazione sono a carico della parte che, in caso d'uso, provvede alla stessa.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Roma, 28/09/2023

Associazione Aurora Tomaselli

Istituti Fisioterapici Ospitalieri

Il Legale Rappresentante

Il Legale Rappresentante

Il Presidente

Direttore Generale

(Roberto Tomaselli)

(Marina Cerimele)